



Ric. n. 4048/96

Sent. n. 700/07

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda  
Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

Umberto Zuballi                      Presidente  
Claudio Rovis                         Consigliere relatore  
Alessandra Farina                    Consigliere

ha pronunciato la seguente

<p><b>Avviso di Deposito</b> del a norma dell'art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 <i>Il Direttore di</i> <i>Sezione</i></p>
--

**SENTENZA**

sul ricorso n. 4048/96, proposto da DINA AGOSTINETTO,  
rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Autiero, con elezione di  
domicilio presso il medesimo, in Venezia-Mestre, Calle del Sale n. 33;

**CONTRO**

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE, non costituito;

**PER**

l'accertamento del diritto a percepire i compensi per l'attività prestata  
in qualità di segretario di commissioni di pubblico concorso e per la  
conseguente condanna dell'Amministrazione comunale al pagamento  
di quanto dovuto, previo annullamento del provvedimento sindacale  
15.10.1996 n. 12429;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore il Consigliere Claudio Rovis;

Nessuno comparso all'udienza dell'8.2.2007;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

### **FATTO**

Nel corso degli anni 1995 e 1996 l'odierna ricorrente, all'epoca dipendente dal Comune di Noventa di Piave con la VII qualifica funzionale, veniva designata segretario della commissione esaminatrice di vari concorsi banditi per la copertura di posti di pubblico impiego presso il Comune stesso.

Inoltrata richiesta di liquidazione dei relativi compensi (ritenuti spettanti in applicazione del DPCM 23.3.1995), l'interessata si vedeva respingere la domanda sul presupposto che trattavasi di attività espletata nel normale orario di servizio: eventuali prestazioni svolte oltre l'orario d'ufficio erano state, peraltro, remunerate come lavoro straordinario.

Donde il presente gravame con il quale l'interessata chiede il riconoscimento del proprio credito e la conseguente condanna dell'Amministrazione comunale al pagamento di quanto dovuto.

La causa, nella quale non si è costituito il Comune, pur ritualmente intimato, è passata in decisione all'udienza del 8.2.2007.

### **DIRITTO**

Secondo la ricorrente, il diritto al compenso per l'attività svolta in qualità di segretario di commissioni esaminatrici troverebbe giustificazione e fondamento negli artt. 9, II comma (che prevede che le funzioni di segretario siano svolte da un impiegato in possesso della VII q.f. che appartenga all'Amministrazione che ha bandito il concorso) e 18 del DPR n. 487/94 (che rinvia ad un successivo

DPCM - adottato in data 23.3.1995 - la concreta determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni, ivi compreso il segretario): non solo la richiamata normativa non opera alcuna distinzione, ai fini del compenso, tra componenti interni ed esterni, ma qualsiasi differenziazione in relazione all'appartenenza o meno all'Amministrazione che ha bandito il concorso sarebbe ingiustificatamente discriminatoria, tenuto conto che dette funzioni non costituiscono comunque funzioni d'istituto.

L'assunto non può essere condiviso.

Deve preliminarmente rilevarsi come l'art. 9, II comma del DPR n. 487/94, laddove afferma che "le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla....qualifica", non stabilisce che l'impiegato sia un dipendente dell'Amministrazione che ha indetto il concorso, ma soltanto che sia un dipendente della P.A. in possesso di una determinata qualifica funzionale.

Nel merito, va osservato che la partecipazione alle commissioni giudicatrici per i componenti interni rientra nell'ordinario contenuto del rapporto di impiego con l'Amministrazione che ha indetto il concorso, il quale ben può comprendere anche prestazioni lavorative occasionali (che, proprio per tale loro specifica natura, non sono previste dalla contrattazione collettiva di settore).

Ed è evidente come, in tale contesto, quelle prestazioni occasionali non possano che essere remunerate con la normale retribuzione se svolte durante l'orario di servizio, ovvero, al di fuori di esso, con il compenso aggiuntivo previsto per il lavoro

straordinario.

Né tale situazione viola il diritto ad una retribuzione adeguata creando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai componenti che, non rivestendo tale qualifica, percepiscono il compenso, e rispetto agli altri dipendenti dell'ente che, pur non svolgendo tale attività lavorativa, percepiscono identica retribuzione. A prescindere, invero, dalla considerazione che “non svolgere tale attività lavorativa” non significa svolgere minore attività lavorativa (l'impiegato che non partecipa alla commissione giudicatrice dedica, infatti, il tempo corrispondente all'attività istituzionale), va osservato che la tutela prevista dall'art. 36 Cost. non si estende ad ogni compenso che sia il corrispettivo di un qualsiasi tipo di prestazione, riguardando solo la fonte ordinaria e continuativa di retribuzione tesa ad assicurare al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa, e quindi non investe le prestazioni che rivestano carattere di occasionalità, qual è appunto la partecipazione a commissioni di esame, che, pur essendo collegata al rapporto con l'ente, risulta affatto eventuale, ricorrendo solo in caso di assunzione di nuovo personale.

I dipendenti dell'ente che ha bandito il concorso, proprio perché rivestono tale qualità, si trovano in una situazione diversa da quella dei membri esterni, donde la ragionevolezza dell'attribuzione del compenso previsto dal DPCM 23.3.1995 soltanto a questo ultimi.

Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è infondato e va respinto.

Nulla per le spese, stante la mancanza di contraddittori della

ricorrente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, l’8.2.2007.

Il Presidente

L’Estensore

Il Segretario

**SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**il.....n.....**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

**Il Direttore della Seconda Sezione**